

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2092)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LI VIGNI, VALORI, DI PRISCO, NALDINI, ALBARELLO, TOMASSINI e MASCIALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1972

Rinvio al 1° luglio 1974 dell'applicazione dell'IVA
sui generi alimentari di largo consumo

ONOREVOLI SENATORI. — Abbiamo già avuto occasione durante il dibattito parlamentare sulla riforma tributaria, di sostenere che l'applicazione dell'IVA così come veniva prevista dal progetto governativo, avrebbe determinato un ulteriore consistente aumento dei prezzi. Nonostante alcune correzioni in quella sede apportate (per esempio il portare dall'aliquota 12 per cento all'aliquota 6 per cento il comparto dei generi di largo consumo), il problema si ripresenta oggi in tutta la sua immutata drammaticità.

Se dal 1° luglio dovesse essere applicata l'IVA così come è previsto dal decreto delegato, ci troveremmo, per unanime riconoscimento delle categorie interessate e degli economisti, di fronte a un nuovo aumento dei prezzi. Ciò è particolarmente grave per quanto riguarda i generi alimentari, con immediate conseguenze sul costo della vita, percepibili soprattutto dalle categorie meno abbienti. Da qui la proposta del presente disegno di legge di spostare al 1° luglio 1974 l'applicazione dell'IVA a tutta una serie di generi di prima necessità.

Anche se continuiamo a non condividerla, la nostra proposta non farebbe cadere

l'impalcatura creata attorno all'IVA, ma avrebbe una funzione tipicamente congiunturale: evitare in un periodo di difficoltà per l'intera economia italiana il peso negativo di un ulteriore consistente aumento dei prezzi, che si sommerebbe alla tendenza negativa già da tempo in corso a livello nazionale e internazionale. L'uso della manovra fiscale in funzione della congiuntura non è certo una novità ed è ovviamente prevista anche dal progetto di Piano economico nazionale.

Le maggiori entrate, nell'ordine di centinaia di miliardi, risulterebbero infatti soprattutto da un intervento concentrato sulla spesa alimentare. Ricordiamo a questo proposito che generi di larghissimo consumo quali pane, pasta, latte, farina, prodotti ortofrutticoli oggi sono esenti dall'IGE o sono soggetti ad un'aliquota bassissima.

Ricordiamo anche i generi sui quali gravano enormi imposte di fabbricazione (zucchero, caffè, benzina, birra, eccetera) così che i loro prezzi rappresentano spesso poco ambiti primati mondiali.

Si è sostenuto da qualche parte che le aliquote previste portano ad aumenti e dimi-

nuzioni, così che il loro intrecciarsi ridurrebbe a percentuali bassissime l'aumento del costo della vita. Ciò è assolutamente incredibile da parte di chi abbia anche marginalmente seguito le vicende recenti e non, dei prezzi. Le aliquote ridotte non porteranno a nessuna diminuzione dei prezzi: non è mai successo e quindi nella migliore delle ipotesi le cose rimarranno come sono.

Le aliquote in aumento saranno non solo effettive, ma sottoposte al rituale fenomeno che, con termine poco scientifico, potremmo definire di *moltiplicazione per arrotondamento*: chi abbia seguito per esempio i prezzi relativi ai generi a suo tempo colpiti dalle misure del decretone, non può avere dubbi sull'esistenza di questo fenomeno.

Il risultato sarà quindi quello di un aumento consistente dei prezzi in particolare per il pacchetto alimentare, che si assumerà alle conseguenze del persistente slittamento del potere d'acquisto della moneta. Il risultato negativo è facilmente intuibile: vi sono d'altra parte le esperienze dei Paesi che hanno applicato l'IVA prima di noi e permane l'assoluta mancanza di una politica dei prezzi in Italia, stante la vanità di *grida*, richiami e raccomandazioni ogni tanto effettuati.

Si potrà divergere o convergere sui rimedi idonei a determinare una ripresa della nostra economia: ma non v'è dubbio che essi sarebbero vanificati da un ulteriore consistente aumento dei prezzi, che, riguardando il settore alimentare, agirebbe con immediatezza sulla scala mobile determinando ulteriori reazioni negative a catena. Da qui la proposta di rinvio per due anni dell'applicazione dell'IVA sui generi di largo consumo afferenti con immediatezza al costo della vita.

Un'ultima considerazione si vuol fare per quanto riguarda le eventuali reazioni nel MEC. Non ve ne dovrebbero essere, perchè la critica di fondo che veniva fatta all'Italia era quella relativa al forte ritardo nella concretizzazione dell'IVA attraverso un atto legislativo. Sulle modalità di applicazione dell'IVA invece si è lasciata libertà ai singoli Stati e in effetti differenziazioni esistono anche notevoli per quanto riguarda aliquote, prodotti soggetti, eccetera. Nè dovrebbe trovare opposizione una misura congiunturale com'è quella proposta, poichè il problema della pericolosità di un forte aumento dei prezzi è presente a tutta la Comunità e ripetuti ammonimenti ci sono stati anche nei confronti dell'Italia perchè venissero prese misure atte a contrastare ciò.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria concernenti l'imposta sul valore aggiunto, previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, relativamente ai seguenti generi di prima necessità, entreranno in vigore il 1° luglio 1974:

carni, frattaglie e parti commestibili degli animali di specie equina, asinina, mullesca e bovina, suina, ovina e caprina, fresche, surgelate e congelate;

volatili da cortile morti, loro parti;

frattaglie commestibili complete di animali domestici;

lardo;

pesce fresco, congelato e surgelato;

latte;

uova di volatili;

ortaggi esclusi i tartufi;

frutta fresca;

farina di grano, mais e segala;

olii vegetali destinati alla alimentazione umana;

zucchero da barbabietole e da canna;

paste alimentari;

riso;

pane;

sale per alimentazione umana.

Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 1972 e il 1° luglio 1974, limitatamente ai generi di cui sopra, rimane confermata la abolizione dei tributi indicati dal numero II dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Mentre restano fermi gli obblighi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relativamente alle fatture da rilasciare, alle dichiarazioni da presentare, alla regolamentazione della contabilità per i contribuenti interessati; per il periodo che va dal 1° luglio 1972 al 1° luglio 1974, non si darà corso alle detrazioni previste dall'articolo 16 della precitata legge per la riforma tributaria, modificata con legge 6 dicembre 1971, n. 1036.